

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 08/02/2019

Esame del ricorso n. 0202417/2018 del 17/02/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 08/02/2019

FATTO

In relazione a un contratto di prestito personale per Euro 32.779,32 con TAN pari al 14,95% e TAEG pari al 16,02%, stipulato in data 12/03/2009 ed in ammortamento alla data di presentazione del ricorso, il ricorrente lamenta in via principale l'usurarietà genetica del rapporto e in via subordinata la mancata inclusione nel TAEG contrattuale del costo delle polizze assicurative a copertura del rischio vita e infortuni poste a protezione del credito. In relazione alla prima domanda evidenzia che il TEG effettivo del finanziamento, calcolato computando anche il costo delle polizze assicurative CPI (per Euro 2.244,32), sarebbe superiore (18,36%) al tasso di soglia di usura (16,65%) fissato per il periodo di riferimento (1.01.2009-31.03.2009) per la categoria "anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" di importo superiore a € 5.000,00. In relazione alla domanda subordinata, deduce che la sottoscrizione delle polizze sarebbe stata imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni di stipula, sottolineando che: non gli è stata fornita alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; il diritto di recesso è esercitabile entro 30 giorni e non per tutto il corso del finanziamento; la stipula è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; pur



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

escludendo i costi delle polizze, il TAEG risulterebbe pari al 16,16% e sarebbe comunque difforme da quello indicato in contratto pari al 16,02%; l'intermediario percepisce una cospicua provvigione per il collocamento del prodotto assicurativo che dovrebbe essere inclusa in ogni caso nella determinazione del TAEG, anche ove l'importo del premio fosse, di per sé, escludibile, con conseguente erronea esposizione del TAEG contrattuale in violazione dell'art. 125 bis TUB. Alla luce di tanto, conclude chiedendo: in via principale, l'accertamento della natura usuraria del TEG e la declaratoria di non debenza dal parte del ricorrente di alcuna somma eccetto il capitale netto erogato, con conseguente restituzione dell'eccedenza maturata sulle rate pagate e rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate; in via subordinata, la declaratoria di nullità della clausola di previsione del TAEG, il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo, con conseguente restituzione dell'eccedenza maturata sulle rate pagate e rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate, ovvero la compensazione fra quanto versato in eccedenza e quanto dovuto in base al ricalcolo; chiede inoltre la prova e l'esibizione dell'importo netto versato alla compagnia; il tutto oltre spese legali.

Il resistente si è limitato a dichiarare che sono in corso trattative con il ricorrente al fine di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza.

DIRITTO

Come noto, ex art. 644 c.p. incorre nel reato di usura chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari e per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

La legge penale rinvia poi ad apposita normativa secondaria per il calcolo dell'usurarietà. Al caso in lite si applicano le Istruzioni della Banca d'Italia del maggio 2006, valide per i contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore delle istruzioni del 2009), secondo cui nel calcolo del TEG *"sono inclusi: 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito"*.

In linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (CC, Sez. I Civ., 5/04/2017, n. 8806), che ritiene irrilevante il carattere obbligatorio o facoltativo della polizza ai fini dell'inserimento nel TEG, atteso che rileverebbe esclusivamente il collegamento negoziale tra assicurazione e finanziamento, rispetto al quale la contestualità di stipulazione porrebbe una presunzione *iuris tantum*, il Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 249 e 250 del 2018 ha statuito che, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione *iuris tantum* di collegamento che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.

La prova dell'obbligatorietà e della funzionalità della polizza ad assicurare il rimborso del finanziamento, nonché quella contraria, sono raggiungibili utilizzando gli stessi elementi presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12/09/2017) con riferimento al TAEG (Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291 del 26 luglio 2018).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come conseguenze restitutorie ex art. 1815, comma 2, c.c. della riscontrata usurarietà, sempre il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12830/2018, ha chiarito che sono da restituire tutti i costi rilevanti a fini TEG: restano infatti colpiti non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi premi assicurativi ed escluse imposte e tasse.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emerge che la polizza ha funzione di copertura del credito; è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento; ha durata coincidente; prevede un indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione.

A fronte degli indici di obbligatorietà provati dal ricorrente, il resistente nulla ha provato.

Orbene, rispetto al tasso di soglia relativo al contratto in lite pari al 16,65% (considerata la categoria "crediti personali" ed il periodo di erogazione del finanziamento e quello del primo pagamento) il TEG effettivo del finanziamento, accertato con l'inclusione del costo relativo agli oneri assicurativi a copertura del credito, vi è superiore (18,22%).

Pertanto, il contratto deve ritenersi usurario e la relativa domanda deve essere accolta, con condanna del resistente al rimborso delle spese di assistenza, avendo il ricorrente fornito un principio di prova dell'effettivo esborso e dunque del pregiudizio subito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012), per importo determinato in via equitativa.

Restano assorbite tutte le altre domande.

In particolare, la domanda di esibizione dell'importo netto versato alla compagnia va comunque rigettata poiché esula dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 119 TUB.

PQM

Il Collegio, in accoglimento della domanda, accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2 nei termini di cui in motivazione.

Dispone, altresì, che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 200,00, per spese di assistenza professionale, determinato in via equitativa.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di Euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI